



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



## ACCORDO QUADRO

### TRA

L'Università degli Studi di Firenze con sede in Firenze, P.zza San Marco 4, C.F. 01279680480, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10 giugno 1956, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede di Università degli Studi di Firenze (in seguito denominata "Università")

### E

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) con sede in Roma, Viale David Lubin 2, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Tiziano Treu, nato a Vicenza il 22.08.1939, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL (in seguito denominato "CNEL")

L'Università ed il CNEL sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

- **PREMESSO** che l'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione che svolge numerose articolate funzioni nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale, come precisato nello Statuto ai principi generali contenuti nell'art. 1;
- promuove, nel rispetto nei citati principi, le sue attività nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;
- prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da Istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative;
- promuove in modo permanente nel corso dell'anno iniziative in relazione con altre istituzioni pubbliche e private del territorio, in coerenza con quanto stabilito dalla 'terza missione' delle Università.

- **PREMESSO** che il CNEL è un Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale in particolare tra le diverse Forze sociali;
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi - tramite convenzioni e accordi - della collaborazione di Istituzioni pubbliche (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19), per acquisirne indagini, nonché per considerarne i risultati applicativi e sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte.

**TENUTO** conto che il CNEL è l'unico Organo ausiliario cui la Costituzione (articolo 99 Cost.) assegna la titolarità dell'iniziativa legislativa così esplicitando una funzione di rappresentanza di tutti gli attori del mondo del lavoro e del tessuto sociale del Paese;

**TENUTO** altresì conto che il CNEL, formato da rappresentanti delle parti sociali e delle forze produttive del Paese, pertanto è un interlocutore imprescindibile nel confronto sulle politiche di rilancio del Paese in una fase caratterizzata da una recessione economico sociale;

**CONSIDERATO** che la peculiare ed attuale criticità economico sociale richiede azioni integrate volte a cooperare per lo sviluppo sostenibile del sistema sociale, produttivo e territoriale mediante il rafforzamento e l'innovazione del tessuto produttivo e imprenditoriale verso la transizione verde e digitale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 - Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in particolare l'articolo 19 in cui è prescritto che *“il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici (...) per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli Organi consiliari”*;

**VISTO** il Regolamento degli Organi, dell'Organizzazione e delle Procedure, approvato dall'Assemblea del CNEL il 17 luglio 2019, ed in particolare gli articoli 29 e 39;

**VISTE** le Linee Guida del Presidente per l'anno 2020 - 15 luglio 2020;

**VISTA** “Le linee generali per l'indirizzo dell'azione amministrativa del CNEL nell'anno 2021 del 25 gennaio 2021;

**VISTA** la norma di principio recata dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n 241 (*“la Pubblica amministrazione, ove non esercita potere autoritativo agisce con strumenti di diritto privato*) relativa alla preferenza legislativa accordata allo strumento di diritto comune ed alla eccezionalità del modulo autoritativo;

**VISTO** l'articolo 15 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine alla capacità di concludere accordi tra *pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*;

**VISTO** l'art. 5, co. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si prevede che: *“...un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

**TENUTO CONTO** che è interesse delle Parti approfondire le tematiche di cui all'elenco e costruire proposte sui seguenti assi prioritari:

- a) un disegno di una politica industriale e di riequilibrio territoriale del Paese in grado di gestire le grandi transizioni che ci aspettano nel contesto europeo;
- b) il disegno di una politica di sviluppo del sistema produttivo *Made in Italy* nel quadro della transizione verde e digitale per incrementare la competitività e attrattività nello scenario internazionale;
- c) il disegno di una politica di innovazione del sistema della formazione superiore e della ricerca nell'area della creatività nel quadro della transizione verde e digitale per incrementare la competitività e attrattività nello scenario internazionale;
- d) una proposta di revisione del sistema fiscale e del welfare per combattere le diseguaglianze sociali e territoriali;

**CONSIDERATO** che è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione

universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca e di favorire anche la diffusione della cultura d'impresa;

**RITENUTO** che l'obiettivo reciproco è quindi quello di rafforzare la coesione economica e sociale anche attraverso il ricorso ad una *cooperazione interistituzionale* utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento vigente ;

**TENUTO** conto che ricorrono sia per l'Università degli Studi di Firenze sia per il CNEL le condizioni soggettive e oggettive suesposte e che le medesime Parti manifestano la volontà di concludere, per il perseguimento delle finalità condivise, un accordo di cooperazione;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto)**

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Con il presente Accordo, il CNEL e l'Università intendono avviare un rapporto di collaborazione che muovendo da attività di ricerca in corso e da priorità concertate e condivise, concernenti analisi conoscitive, interpretative e indagini, consentano alle Parti , secondo i rispettivi iter approvativi, la formulazione di osservazioni e proposte utili a contribuire allo sviluppo del sistema sociale, produttivo e territoriale del Paese, con particolare riferimento ai sistemi urbani ed infrastrutturali, alle industrie culturali e creative con il relativo sistema della formazione superiore e della ricerca e le implicazioni della loro gestione rispetto al mondo del lavoro ed alla vita dei cittadini, nel quadro del *Next Generation EU* e del *Green Deal europeo*.
3. Le analisi e gli studi saranno oggetto di confronto e di discussione con le forze sociali ed esperti presenti al CNEL, al fine di cooperare proficuamente nel perseguimento delle finalità pubblicistiche di pertinenza di ciascuna Istituzione, secondo i propri scopi istituzionali.

### **Art. 2**

#### **(Obblighi delle Parti)**

1. Ciascuna delle Parti coopererà all'esecuzione del presente Accordo avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse.

2. Ove, per lo sviluppo dell'attività si rendesse necessaria la allocazione di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi vigenti, valuteranno congiuntamente le modalità per farvi fronte.

### **Art. 3 (Referenti)**

1. Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Accordo e provvedere alla sua efficace gestione, il CNEL e l'Università individuano i referenti cui compete di rappresentare ciascuna delle Parti nell'attuazione della collaborazione nonché il coordinamento e il monitoraggio degli avanzamenti dell'attività dedotta nell'Accordo.
2. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare il proprio Referente previa comunicazione scritta all'altra Parte; ulteriori e specifici Referenti potranno essere indicati ai fini di ulteriori e distinti Accordi Attuativi.

### **Art. 4 (Accordi attuativi)**

1. Le Parti potranno procedere alla stipula di appositi Accordi Attuativi aventi ad oggetto:
  - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di analisi, studio, ricerca anche scientifica da espletare;
  - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
  - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività e il personale coinvolto;
  - d) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli di CNEL;
  - e) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
  - f) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.
2. In attuazione del presente Accordo Quadro si individua un primo Accordo attuativo (Allegato 1) che si avvierà contestualmente alla firma dell'Accordo Quadro.
3. L'Accordo attuativo di cui al precedente comma 2 ha per oggetto lo sviluppo di azioni di ricerca, di coordinamento, di consultazioni di soggetti portatori di interessi sui temi delle aree interne e delle politiche urbane e territoriali, e delle industrie culturali e creative, come da allegato 1, nonché lo sviluppo di attività

tese allo svolgimento di sessioni seminariali destinate al personale di ciascuna delle Parti.

4. Ulteriori Accordi Attuativi potranno essere stipulati successivamente alla firma del presente Accordo Quadro, su proposta di una delle Parti
5. Gli Accordi Attuativi scaturenti dall'applicazione dell'Accordo quadro dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti.

#### **Art. 5**

##### **(Coordinamento ed indirizzo delle attività)**

1. Qualora il numero degli Accordi attuativi sia superiore a tre le parti potranno attivare una struttura di governance che preveda una condivisione e una supervisione degli obiettivi mediante la costituzione di una Cabina di regia (composta da rappresentanti del CNEL e rappresentanti dell'Università) quale struttura di riferimento per il coordinamento e la promozione delle azioni, nonché la preparazione dei lavori, la predisposizione dei documenti, il coordinamento dei tavoli, la comunicazione tra i parti.
2. Le Parti possono concordare l'eventuale estensione della partecipazione alla Cabina di regia ad altri soggetti, il cui contributo sia essenziale alla riuscita dell'accordo.

#### **Art. 6**

##### **(Impegni delle Parti)**

1. Nell'ambito della ripartizione generale dei compiti le Parti si impegnano a:
  - a. garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali, necessarie all'espletamento della collaborazione
  - b. valutare ed approvare i risultati conseguiti, richiamati nelle premesse dell'Accordo, ed in genere assolvere ad ogni adempimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata del presente Accordo.
  - c. In caso di istituzione della Cabina di Regia di cui al precedente articolo, il CNEL presiederà la medesima Cabina per il monitoraggio, l'indirizzo, e il coordinamento delle attività oggetto dell'Accordo con le altre azioni realizzate.
  - d. trasmettere i contributi di rispettiva competenza;
  - e. realizzare integralmente, per la parte di competenza, l'attività prevista, nei termini e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche con riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

- f. cooperare all'interno della Cabina di Regia;
- g. realizzare azioni di comunicazione reciproca attraverso strumenti dedicati
- h. fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività,

#### **Art. 7**

##### **(Monitoraggio)**

1. Ai fini del monitoraggio, le Parti, tramite i propri referenti, si impegnano a conferire, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Accordo.

#### **Art 8**

##### **(Durata e recesso)**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 3 (tre) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 11**

##### **(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.

#### **Art. 12**

##### **(Pubblicità)**

1. CNEL si impegna a pubblicare sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, il presente Accordo.
2. Le Parti danno il più ampio risalto all'Accordo, impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese.

#### **Art. 13**

##### **(Sicurezza)**

1. I soggetti di una parte che si recheranno presso la sede dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la presente collaborazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.
2. L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

**Art. 14**

**(Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del medesimo Accordo e nel pieno rispetto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 15**

**(Disposizioni finali)**

1. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Per il

Per la

Consiglio Nazionale dell'Economia e del  
Lavoro

Università degli Studi di Firenze

Il Presidente  
Tiziano Treu

Il Rettore  
Luigi Dei

.....

.....

Roma, il.....

Firenze, il .....

## ALLEGATO 1

### Accordo attuativo n°1

1. In attuazione dell'Accordo Quadro si individua un primo Accordo attuativo che si avvierà contestualmente alla firma dell'Accordo Quadro. L'Accordo attuativo ha per oggetto lo sviluppo di azioni di ricerca, di coordinamento di seminari e di consultazioni di soggetti portatori di interesse sui temi delle aree interne e delle politiche urbane e territoriali, e delle *Cultural and Creative Industries*.
2. Gli obiettivi da conseguire sono, tra l'altro, l'organizzazione di seminari, convegni e consultazioni con i soggetti portatori di interessi, collaborazione per la definizione di proposte operative, osservazioni e valutazioni di progetti attuativi del PNRR italiano;
3. I termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri sono declinati come segue:
  - a. L'Università degli Studi di Firenze assume l'impegno, acquisita la disponibilità, di valorizzare le competenze e le esperienze di un suo docente, nella persona del Prof. Saverio Mecca, professore ordinario di Produzione Edilizia, che opererà in modo prioritario nell'ambito dei suoi compiti istituzionali al raggiungimento degli obiettivi in collaborazione e coordinamento con la Presidenza del CNEL e coordinando le ulteriori competenze di docenti dell'Università degli Studi di Firenze che si rendessero necessarie;
  - b. Il Cnel assume l'impegno di coinvolgere gli uffici e i Consiglieri, di volta in volta competenti, per le attività svolte in sinergia con l'Università di Firenze.
  - c. L'Università degli Studi di Firenze assume l'impegno ulteriore di valorizzare altre eventuali competenze che siano ritenute dalle Parti necessarie per lo sviluppo delle specifiche attività di analisi, studio, ricerca anche scientifica;
4. L'esecuzione delle attività potrà avvenire sia in presenza presso le sedi delle Parti o in altra sede che si renda necessaria per lo sviluppo delle attività, sia a distanza. La durata delle attività è prevista pari ad un anno, rinnovabile con accordo esplicito fra le parti almeno un mese prima della scadenza;
5. Gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi potranno essere acquisiti e ne verrà data comunicazione all'altra parte, destinati integralmente all'attività dedotta nell'Accordo e oggetto di dettagliata rendicontazione;